



**REGOLAMENTO PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE E LA
VALORIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI E DELLE BOTTEGHE STORICHE
DELLA CITTA' DI NAPOLI**

INDICE:

CAPO I - Finalità e ambito di applicazione

Art. 1 Principi e finalità

Art. 2 Ambito di applicazione

**CAPO II - Disposizioni per il riconoscimento del titolo di
“Esercizio/Bottega storica”**

Art. 3 Requisiti per ottenere il riconoscimento del titolo

CAPO III - Albo degli Esercizi e delle Botteghe storiche

Art. 4 Istituzione dell'Albo degli Esercizi e delle Botteghe storiche

Art. 5 Sezioni dell'Albo

Art. 6 Domanda di iscrizione all'Albo

Art. 7 Targa distintiva

Art. 8 Gestione dell'Albo

Art. 9 Subingresso in locali iscritti all'Albo

Art. 9 bis Imprese storiche ultracentenarie

CAPO IV - Modalità di acquisizione del titolo

Art. 10 Denominazione di "Esercizio/Bottega storica"

Art. 11 Ottenimento dello status di "Esercizio/Bottega storica"

Art. 12 Istruttoria per la valutazione dell'ammissibilità dell'inserimento nell'Albo

CAPO V - Benefici economici, sostegno alla comunicazione, vincoli

Art. 13 Benefici economici ed altre misure

Art. 14 Sostegno alla comunicazione

Art. 15 Vincoli

CAPO VI - Controlli e sanzioni

Art. 16 Controlli

Art. 17 Monitoraggio

Art. 18 Cancellazione dall'Albo

CAPO VII - Disposizioni finali

Art. 19 Abrogazione di norme

Art. 20 Entrata in vigore

Capo I

Finalità e ambito di applicazione

Art. 1 - Principi e finalità

1. Il Comune di Napoli, in coerenza con i principi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, nonché del quadro normativo vigente in materia, tenuto conto degli ambiti di propria competenza, intende tutelare, promuovere e valorizzare le attività artigianali, commerciali e ricettive presenti sul territorio comunale caratterizzate da una rilevante continuità temporale.

2. Le attività di cui sopra:

- a) sono connotate dalla presenza di un significativo valore storico e/o artistico e/o monumentale e/o ambientale;
- b) rappresentano elementi fondanti dell'identità cittadina e del patrimonio culturale di Napoli;
- c) valorizzano con la loro continuità nel tempo il lavoro e l'intelligenza imprenditoriale;
- d) costituiscono risorse economiche strategiche;
- e) svolgono una funzione fondamentale di attrattori di flussi turistici.

3. Il Comune di Napoli intende, anche in questo modo, contrastare la crisi economica che colpisce i settori del commercio, dell'artigianato e delle attività ricettive ed affermare, nel contempo, la continuità della presenza sul territorio come un elemento valoriale significativo e da salvaguardare.

4. Il presente Regolamento realizza i principi di cui ai commi precedenti e mira a stimolare le attività economiche storiche, nonché a mantenere e conservare le loro caratteristiche originarie, i valori e le tradizioni rappresentate da tali esercizi.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle seguenti categorie di attività, localizzate nel territorio del Comune di Napoli, in presenza dei requisiti di cui al successivo art. 3:

- a) attività artigianali, (botteghe storiche) dedite alle produzioni tradizionali di alto valore estetico ed al restauro di oggetti di antiquariato o da collezione;
- b) esercizi commerciali al dettaglio, compresi gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- c) attività ricettive.

Capo II

Disposizioni per il riconoscimento del titolo di “Esercizio/Bottega storica”

Art. 3 - Requisiti per ottenere il riconoscimento del titolo

1. Possono ottenere il riconoscimento del titolo di “Esercizio/Bottega storica” le attività economiche di cui al precedente art. 2, lett. a), b), c) qualora presentino i seguenti requisiti:

- a. svolgimento di attività di rilevante interesse per il mantenimento ed il consolidamento delle tradizioni economiche, culturali e dell'immagine della città;
- b. svolgimento della medesima attività da almeno cinquant'anni nella stessa sede, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse, a condizione che siano state mantenute nel tempo le caratteristiche originarie dell'attività.

2. Il requisito dello svolgimento dell'attività da almeno cinquanta anni può essere derogato in presenza di almeno due delle seguenti condizioni, ad esclusione delle attività di cui alla lett. a) dell'art. 2:

- arredi considerati di particolare pregio artistico e/o storico;
- specializzazione nella commercializzazione di prodotti tipici locali;
- presenza di consolidata tradizione familiare e/o conservazione di lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da antiche culture e tradizioni locali;
- citazione in pubblicazioni e guide turistiche di rilievo almeno regionale, come mete consigliate per gli acquisti di qualità.

3. La deroga temporale di cui al precedente comma, può essere accordata purché l'attività sia esercitata da non meno di trentacinque anni, con continuità temporale.

4. I periodi minimi di svolgimento dell'attività di cui ai precedenti commi, decorrono dalla data di rilascio del primo titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, ove prescritto, ovvero dalla data di iscrizione in registri/albi tenuti dalla C.C.I.A.A. (Registro Ditte; Registro Imprese; Albo Imprese Artigiane) o, precedentemente, dalla Cancelleria commerciale del Tribunale (Registro delle Società), e devono essere maturati alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo di cui al successivo art. 6.

Capo III

Albo degli Esercizi e delle Botteghe storiche

Art. 4 – Istituzione dell'Albo degli Esercizi e delle Botteghe storiche

1. Presso il Comune di Napoli è istituito l' "*Albo degli Esercizi e delle Botteghe storiche*".
2. Nell'Albo sono iscritte, senza alcun onere, le attività artigianali, commerciali e ricettive presenti sul territorio comunale che abbiano ottenuto l'apposito riconoscimento con atto del Dirigente competente in riferimento all'attività, previa valutazione positiva da parte della Commissione di cui all'art. 12, che delibera con parere obbligatorio e vincolante anche riguardo la categoria di assegnazione di cui al successivo art. 5.

Art. 5 – Sezioni dell'Albo

1. L' "*Albo degli Esercizi e delle Botteghe storiche*" è articolato in tre sezioni con riferimento alla natura dell'attività (artigianale, commerciale, ivi comprese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, e ricettiva).

2. Ogni sezione è ripartita in tre categorie:

a. Categoria A

Esercizi di rilevante valore storico, artistico e tipologico.

Rientrano in questa categoria le attività che hanno ottenuto il titolo sia per anzianità che per pregio.

b. Categoria B

Esercizi di rilevante interesse storico e tipologico.

Rientrano in questa categoria le attività di notevole interesse per la tradizione di esercizio al pubblico, di vendita del medesimo genere merceologico o di rilevante attività artigianale, in quanto operanti nella stessa sede da almeno cinquanta anni, sebbene gli arredi risultino modificati o di non rilevante pregio.

c. Categoria C

Esercizi di rilevante interesse per l'identità della città.

Rientrano in questa categoria le attività che, seppure operanti da meno cinquanta anni (ma in ogni caso non meno di trentacinque anni) sono meritevoli di tutela e promozione in quanto operano in continuità con le tradizioni economiche, artistiche e culturali e dell'immagine della città, ivi comprese quelle legate alla peculiare localizzazione dell'attività esercitata che presentano arredi considerati di pregio, quelle specializzate nella commercializzazione di prodotti tipici locali, quelle con presenza di consolidata tradizione familiare e/o che hanno conservato lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da antiche culture e tradizioni locali.

Art. 6 – Domanda di iscrizione all'Albo

1. La domanda di iscrizione all'Albo può essere presentata in ogni momento dell'anno e deve essere compilata utilizzando il modulo disponibile nell'apposito spazio del sito web del Comune.

2. La domanda deve essere indirizzata alla Direzione comunale competente in materia di regolamentazione delle attività commerciali, che provvederà a trasmetterla nel più breve tempo possibile, attraverso l'Ufficio comunale competente in riferimento all'attività, all'apposita Commissione per la relativa istruttoria secondo le indicazioni di cui al successivo art. 12.

3. In sede di prima applicazione, mediante avviso pubblico, sarà data notizia della possibilità di presentare domanda al fine del riconoscimento previsto dal presente Regolamento.

4. La domanda deve essere sottoscritta dal titolare dell'esercizio/bottega specificando la sezione dell'Albo comunale per la quale si richiede l'iscrizione. Per gli esercizi ubicati in immobili di proprietà di Amministrazioni Pubbliche, alla domanda va allegato il consenso dell'Amministrazione medesima.

5. Alla domanda devono essere allegati:

a) una relazione tecnica asseverata in cui siano descritte:

I) le caratteristiche dell'esercizio, la sua evoluzione nel tempo ed il grado di conservazione dei caratteri storici;

II) le peculiarità architettoniche, di arredo, di servizio che rendono l'esercizio meritevole della qualifica richiesta;

b) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in cui siano indicati:

I) la denominazione dell'esercizio e la specifica dell'attività svolta;

II) la data di rilascio del primo titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, ove prescritto, ovvero dalla data di iscrizione in registri/albi tenuti dalla C.C.I.A.A. (Registro Ditte; Registro Imprese; Albo Imprese Artigiane) o, precedentemente, dalla Cancelleria commerciale del Tribunale (Registro delle Società);

III) la decorrenza dell'attuale gestione.

c) eventuale documentazione attestante uno o più dei seguenti elementi:

I) la data, anche approssimativa, a cui risale l'attuale insegna;

II) la data, anche approssimativa, a cui risalgono le attuali strutture architettoniche;

III) la data, anche approssimativa, a cui risalgono gli attuali arredi;

IV) una descrizione sintetica dell'attività da cui si evincono le lavorazioni e le tecniche di produzione derivanti da antiche culture e tradizioni locali e l'osservanza a specifici disciplinari di prodotti, ove presenti;

V) la documentazione fotografica che rappresenti in forma esaustiva l'insegna, le pertinenze e i locali di svolgimento dell'attività (mostrando anche la conformazione architettonica dell'edificio, le vetrine e gli arredi);

VI) la planimetria dei locali e delle relative pertinenze;

VII) ogni altra documentazione che si ritenga utile produrre a sostegno della richiesta (estratti di pubblicazioni, libri, articoli, pubblicità, ecc.).

6. Con la domanda, il richiedente dichiara di impegnarsi, in caso ottenga l'iscrizione all'Albo, ad accettare integralmente le condizioni e i vincoli di cui al successivo art. 15.

Art. 7 –Targa distintiva

1. Al fine della valorizzazione ed identificazione delle attività tutelate, le imprese iscritte all'Albo di cui al precedente art. 4, devono esporre, a loro spese, la targa distintiva di

"Esercizio/Bottega storica della città di Napoli", con indicazione della sezione e della categoria (A o B o C) indicate per esteso, conforme al prototipo approvato dal Comune, e possono farne uso nella propria attività pubblicitaria. Le targhe saranno differenziate per la tipologia delle attività, a seconda che trattasi di esercizio ovvero di bottega storica. Le targhe saranno altresì distinte per categoria di cui alle lettere a), b), e c) dell'art. 2.

Art. 8 – Gestione dell'Albo

1. L'Albo, con l'elenco delle imprese che lo compongono, è pubblico.
2. La tenuta dell'Albo è affidata alla Direzione comunale competente in materia di regolamentazione delle attività commerciali.
3. La Direzione provvederà con i propri Uffici a tutti i compiti amministrativi connessi, agli aggiornamenti e alle comunicazioni relative alle modifiche intervenute.

Art. 9 – Subingresso in attività iscritte all'Albo

1. In caso di trasferimento della titolarità di un esercizio iscritto all'Albo, permanendo i requisiti di cui al precedente art. 3, il subentrante è iscritto all'Albo, dietro comunicazione al Comune e contestuale dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui al successivo art.15.

Art. 9 bis – Imprese storiche ultracentenarie

1. È istituito altresì l'Albo delle Imprese storiche ultracentenarie con i requisiti previsti dall'art. 2, comma 3, della Legge Regionale n. 11 del 10 marzo 2014 e dal relativo Regolamento.
2. Le modalità per l'iscrizione e la cancellazione all'Albo sono le stesse previste per gli Esercizi/Botteghe storiche.

Capo IV

Modalità di acquisizione del titolo

Art. 10 – Denominazione di "Esercizio/Bottega storica"

1. La denominazione di "Esercizio/Bottega storica" è riconosciuta agli iscritti all'Albo di cui al precedente art.4. Non è previsto alcun limite numerico massimo di esercizi che possono fregiarsi della denominazione di cui sopra, né alcun limite di durata del relativo riconoscimento.

2.La denominazione di "Esercizio/Bottega storica" è attribuita, su richiesta dei titolari, a tutte le attività che abbiano i necessari requisiti e fino a quando questi permangono.

3. Lo status di "Esercizio/Bottega storica":

a) è legato alla presenza dei requisiti indicati al precedente art. 3, nonché alla conservazione delle caratteristiche morfologiche delle vetrine e delle insegne, degli elementi di arredo esterno ed interno presenti al momento dell'iscrizione all'Albo, con il rispetto delle condizioni indicate al successivo art. 15.

b) costituisce il presupposto per l'iscrizione all'Albo e l'accesso a benefici e/o agevolazioni ad essa connessi.

4. I titolari delle attività iscritte all'Albo potranno chiedere, in qualsiasi momento, la cancellazione dal medesimo, fatta salva la perdita dei benefici e/o agevolazioni ottenuti per effetto dell'iscrizione e ancora in essere al momento della cancellazione, ed è fatto espresso divieto di esporre e/o utilizzare per fini pubblicitari la targa distintiva di cui al precedente art. 7.

5. In caso di subentro nell'attività, il diritto ai benefici/agevolazioni di cui agli artt. 13 e 14, può essere conservato, qualora il subentrante mantenga le caratteristiche/requisiti che avevano dato luogo all'acquisizione dello status.

Art. 11 - Ottenimento dello status di "Esercizio/Bottega storica"

1. Per ottenere lo status di bottega storica, il titolare o un rappresentante legale dell'esercizio/bottega, deve presentare domanda, secondo le modalità di cui al precedente art. 6, per l'inserimento dell'esercizio/bottega nell'Albo degli Esercizi e delle Botteghe storiche.

2. Le domande prodotte in sede di prima applicazione, ossia entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, sono definite dalla Commissione di cui al successivo art. 12, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, e quelle presentate successivamente sono definite entro 30 giorni dalla presentazione.

Art. 12 - Istruttoria per la valutazione dell'ammissibilità dell'inserimento nell'Albo

1. La domanda e la relativa documentazione sono istruite e valutate da una Commissione, operante senza costi per il Comune, da nominarsi con successiva disposizione del Direttore Generale entro 60 giorni dall'approvazione della presente Regolamento, composta dai seguenti soggetti:

- a) Dirigente, o suo delegato, del Servizio Commercio, Artigianato e Made in Naples;
- b) Dirigente, o suo delegato, del Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive;
- c) Dirigente, o suo delegato, del Servizio Affari Generali della Direzione Centrale Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro;
- d) Dirigente, o suo delegato, del Servizio Sportello Unico Edilizia Privata;
- e) Dirigente, o suo delegato, del Servizio Patrimonio Artistico e Beni Culturali;
- f) Dirigente, o suo delegato, del Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica;
- g) Dirigente, o suo delegato del Servizio Autonomo Polizia Locale.

Le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione, verranno assunte da un Funzionario del Servizio Affari Generali della Direzione Centrale Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro;

2. La valutazione verte sui seguenti criteri, anche disgiunti fra loro:

- 1) storicità dell'attività dell'esercizio e della merceologia;
- 2) identità dell'attività economica nell'ambito urbano, tenendo conto della sua qualità estetica e del rapporto instaurato con la città e la sua storia;
- 3) elementi architettonici dell'esercizio/bottega, ed in particolare:
 - a. stato di conservazione ed utilizzo di eventuali arredi interni strumentali e decorativi o di macchinari presenti;
 - b. stato di conservazione e impiego di insegne storiche, di *devanture* di pregio o di particolari apparati decorativi di relazione con la città ed il pubblico;
 - c. coerenza e continuità storica tra esterno ed interno dell'esercizio/bottega.

3. Il parere favorevole della Commissione è presupposto indispensabile per il riconoscimento di "Esercizio/Bottega storica".

Il riconoscimento, viene conferito con atto del Dirigente competente, riportante le valutazioni e le considerazioni della Commissione che hanno determinato l'attribuzione del titolo.

Il medesimo Dirigente provvede a darne comunicazione alla Direzione comunale competente in materia di regolamentazione delle attività commerciali ai fini della gestione dell'Albo ai sensi del precedente art. 8.

4. Il parere contrario della Commissione viene comunicato all'interessato con lettera dello stesso Ufficio competente in riferimento all'attività che riporta la motivazione circa il mancato accoglimento della domanda.

5. Avverso il diniego di iscrizione è ammesso ricorso al TAR Campania, entro il termine di giorni 60 dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di giorni 120 dalla notifica.

6. La modifica totale o parziale degli elementi valutati per l'assegnazione del titolo comporterà la perdita del titolo e la cancellazione dall'Albo secondo le modalità previste dal successivo art.18.

7. La Commissione dura in carica tre anni.

Le sostituzioni dei componenti dimissionari sono curate dal Direttore Generale.

La partecipazione ai lavori della Commissione non dà diritto ad alcun emolumento.

Capo V

Benefici economici, sostegno alla comunicazione, vincoli

Art. 13 - Benefici economici ed altre misure

1. Benefici economici: Alle imprese iscritte nell' *"Albo degli Esercizi e delle Botteghe storiche"* l'Amministrazione comunale può garantire, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e fermo restando le prerogative degli altri organi comunali, una serie di contributi tesi a rafforzare, in un momento critico per la economia napoletana, il loro ruolo fondamentale di risorsa economica strategica e identitaria per la città di Napoli. Imprese, queste, capaci di perdurare nel tempo, sviluppando lavoro e intelligenza imprenditoriale, ed attrarre flussi turistici. Pertanto, l'Amministrazione può inserire specifici interventi nell'ambito della programmazione annuale/pluriennale e risorse finanziarie nell'ambito del bilancio previsionale, prevedendo specifico capitolo di spesa per la copertura dei contributi a favore delle imprese iscritte nell' *"Albo degli Esercizi e delle Botteghe storiche"*, nonché per azioni a sostegno della comunicazione.

Un ulteriore apporto finanziario, per la copertura dei contributi in oggetto e delle azioni a sostegno della comunicazione, può essere offerto da altri soggetti e/o istituzioni pubbliche quali: Regione Campania, Camera di Commercio, associazioni di categoria, etc.

2. Altre misure: al fine di tutelare e valorizzare le attività economiche di rilevante interesse storico e culturale, a favore delle imprese iscritte nell' *"Albo degli Esercizi e delle Botteghe Storiche"*, che per motivi di crisi economica, non fossero più in grado di conservare la propria sede (ad es. per cessazione e/o mancato rinnovo del contratto di locazione, per incremento insostenibile del canone di affitto, ecc.), l'Amministrazione può promuovere iniziative per operare il trasferimento dell'attività in locali di proprietà comunale o di altre istituzioni pubbliche con canone di affitto agevolato.

3. Ai fini del reimpianto e conservazione delle attività artigianali con specifiche lavorazioni di pregio, si applicano, ove necessario e verificandone le possibilità, tutte le deroghe amministrative e regolamentari applicabili in materia di igiene e sanità, sicurezza e accessibilità, già consentite dalle norme preesistenti e, verificandone le possibilità, anche in caso di cambio di gestione.

Art. 14 – Sostegno alla comunicazione

1. A favore delle imprese iscritte all' *"Albo degli Esercizi e delle Botteghe storiche"* il Comune può adottare una o più delle seguenti provvidenze a sostegno della comunicazione:

- a) interventi in materia di segnaletica stradale per migliorare le condizioni di visibilità e accessibilità degli esercizi;
- b) realizzazione di materiale pubblicitario e documentario sugli esercizi/botteghe presenti nell'Albo;
- c) promozione e diffusione presso i circuiti turistici della documentazione inerente gli esercizi/botteghe storiche;
- d) partecipazione alle iniziative locali, regionali e nazionali, anche in sede parlamentare, tese alla tutela degli esercizi/botteghe storiche;

e) pubblicizzazione degli esercizi/botteghe storiche attraverso il portale internet comunale, ed ogni altra utile forma di comunicazione istituzionale.

2. Può altresì essere curata la promozione dell'attività svolta dalle imprese iscritte attraverso la realizzazione di manifestazioni culturali, campagne di comunicazione e specifiche azioni per la loro valorizzazione turistica.

Art. 15 – Vincoli

1. L'iscrizione all'Albo è subordinata all'accettazione delle seguenti condizioni, che il titolare si impegna a rispettare:

- a) proseguire l'attività nella stessa sede, con le medesime modalità;
- b) conservare mostre, arredi, vetrine ed insegne della ditta in essere al momento della domanda, salvo il ripristino di quelle originarie (da accertare tramite idonea documentazione) e le opere di restauro;
- c) comunicare preventivamente al Comune l'intenzione di effettuare interventi sulla struttura edilizia, sugli arredi, sulle insegne e di trasformazione della modalità di gestione, fermi restando gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia edilizia, ambientale, igienico-sanitaria, antinfortunistica ecc.;
- d) esposizione e cura della targa identificativa.

2. L'impresa che non rispetta i vincoli assunti ai sensi del precedente punto 1, sarà soggetta alla cancellazione d'ufficio dall'Albo, secondo le modalità previste al successivo art. 18.

3. L'Amministrazione comunale, mediante la Commissione di cui al precedente art. 12, si riserva di valutare eventuali interventi e di adottare i conseguenziali provvedimenti circa la permanenza dell'iscrizione all'Albo.

Capo VI

Controlli e sanzioni

Art. 16 – Controlli

L'Amministrazione comunale può disporre, in ogni momento, controlli ai locali, oggetto del presente Regolamento, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo e/o il mantenimento delle condizioni cui tale iscrizione è subordinata.

Art. 17 – Monitoraggio

L'Amministrazione comunale può attivare un monitoraggio sull'attuazione del presente Regolamento, anche al fine di acquisire gli elementi di conoscenza utili a definire eventuali ulteriori iniziative da intraprendere per preservare l'immagine della città, secondo le finalità del presente Regolamento.

Art. 18 – Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione è disposta d'ufficio nei seguenti casi:
 - a. per inosservanza delle condizioni/vincoli di cui al precedente art. 15;
 - b. per il venir meno, anche per cause indipendenti dalla volontà del titolare dell'esercizio, di uno o più requisiti di cui al precedente art. 3;
 - c. per cessazione dell'attività.
2. Al momento della cancellazione decadono tutti i benefici e le agevolazioni in essere, offerti dall'Amministrazione comunale ai titolari degli esercizi in base a quanto previsto ai precedenti artt. 13 e 14, ed è fatto espresso divieto di esporre e/o utilizzare per fini pubblicitari la targa distintiva di cui al precedente art. 7.
3. Dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio è data comunicazione agli interessati dal Dirigente dell'Ufficio competente in riferimento all'attività.
4. Avverso i provvedimenti di cancellazione d'ufficio emessi dal medesimo Dirigente dell'Ufficio competente in riferimento all'attività, è ammesso ricorso al TAR Campania, entro il termine di giorni 60 dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di giorni 120 dalla notifica.

Capo VII

Disposizioni finali

Art. 19 – Abrogazione di norme

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme previste da altri Regolamenti comunali, incompatibili con le disposizioni contenute nel presente atto.

Art. 20 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal primo giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione.